

# DICHIARAZIONE RISERVATA DELLE ATTIVITÀ EMERSE

(Articolo 13-bis del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102)

## ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

### 1. Premessa

L'art. 13-bis del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, ha previsto l'applicazione di un'imposta straordinaria sulle attività finanziarie e patrimoniali detenute fuori dal territorio dello Stato senza l'osservanza delle disposizioni di cui al decreto legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, e successive modificazioni, qualora le stesse siano rimpatriate in Italia da Stati non appartenenti all'Unione europea, ovvero regolarizzate o rimpatriate, perché detenute in Stati dell'Unione europea e in Stati aderenti allo Spazio Economico Europeo (SEE) che garantiscono un effettivo scambio di informazioni fiscali in via amministrativa.

Ai fini dell'operazione di emersione, i contribuenti sono tenuti a redigere una dichiarazione riservata delle attività rimpatriate e/o regolarizzate e a consegnarla all'intermediario che riceve in deposito le somme e le altre attività finanziarie o che è incaricato della regolarizzazione.

### 2. Chi è tenuto a presentare la dichiarazione riservata

La dichiarazione riservata delle attività emerse deve essere presentata dalle persone fisiche, dagli enti non commerciali, dalle società semplici e dalle associazioni equiparate, ai sensi dell'art. 5 del TUIR, fiscalmente residenti nel territorio dello Stato.

### 3. Attività oggetto di dichiarazione

Sono oggetto di dichiarazione le attività finanziarie e patrimoniali detenute fuori dal territorio dello Stato, a partire da una data non successiva al 31 dicembre 2008, senza l'osservanza delle disposizioni di cui al citato D.L. n. 167 del 1990, per le quali è effettuato il rimpatrio e/o la regolarizzazione a partire dal 15 settembre 2009 e fino al 15 aprile 2010.

Devono essere dichiarate:

- le somme di denaro e le altre attività finanziarie (ad es. azioni e strumenti finanziari assimilati, quotati e non quotati, quote di società ancorché non rappresentate da titoli, titoli obbligazionari, certificati di massa, quote di partecipazione ad organismi di investimento collettivo del risparmio, indipendentemente dalla residenza del soggetto emittente, polizze assicurative produttive di redditi di natura finanziaria) detenute all'estero, in qualsiasi Paese europeo ed extraeuropeo, a partire da una data non successiva al 31 dicembre 2008, per le quali viene disposto dal contribuente il trasferimento in Italia;
- le somme di denaro e le altre attività finanziarie, nonché gli investimenti esteri di natura non finanziaria (ad es. gli immobili e i fabbricati situati all'estero, gli oggetti preziosi, le opere d'arte e gli yacht) detenuti, a partire da una data non successiva al 31 dicembre 2008, in Stati dell'Unione Europea o in Stati aderenti allo SEE che garantiscono un effettivo scambio di informazioni fiscali, per i quali non viene disposto dal contribuente il trasferimento in Italia.

Di seguito, il termine "rimpatrio" viene usato con riferimento alle attività di cui al punto a) e il termine "regolarizzazione" viene usato con riferimento a quelle di cui al punto b).

### 4. Modalità di presentazione della dichiarazione

I soggetti di cui al punto 2, presentano la dichiarazione riservata, indipendentemente dal rispettivo domicilio fiscale, ad un intermediario residente in Italia o ad una stabile organizzazione in Italia di un intermediario non residente.

Sono intermediari, ai sensi dell'art. 11, comma 1, lett. b), del D.L. n. 350 del 2001:

- le banche italiane;
- le società d'intermediazione mobiliare previste dall'art. 1, comma 1, lett. e), del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
- le società di gestione del risparmio previste dall'art. 1, comma 1, lett. o), del predetto testo unico, limitatamente alle attività di gestione su base individuale di portafogli di investimento per conto terzi;
- le società fiduciarie di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966;
- gli agenti di cambio iscritti nel ruolo unico previsto dall'art. 201 del predetto testo unico;
- la Poste italiane S.p.A.;
- le stabili organizzazioni in Italia di banche e di imprese di investimento non residenti.

Gli intermediari devono rilasciare al soggetto dichiarante copia della presente dichiarazione, firmata dal dichiarante e dall'intermediario.

## 5. Guida alla compilazione

La dichiarazione riservata deve essere prodotta in quattro esemplari: il primo per l'intermediario, il secondo da restituire quale ricevuta al dichiarante al momento della presentazione, il terzo e il quarto per le eventuali esigenze dell'intermediario ai fini della documentazione delle operazioni di trasferimento delle attività in caso di rimpatrio delle stesse.

Gli importi devono essere indicati in euro arrotondando all'unità, per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a 50 centesimi di euro e per difetto se inferiore a detto limite (ad esempio: 3.230,50 diventa 3.231,00; 3.230,49 diventa 3.230,00).

Per gli importi in valuta estera, deve essere indicato il controvalore in euro applicando il tasso di cambio individuato dal provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, con il quale è approvato il presente modello di dichiarazione.

### Dati del dichiarante

Nella sezione devono essere indicati il codice fiscale e i dati anagrafici ovvero la denominazione o ragione sociale del soggetto che procede al rimpatrio e/o alla regolarizzazione. Inoltre deve essere indicata la residenza anagrafica ovvero la sede legale del soggetto dichiarante.

I soggetti di cui all'art. 2, comma 2 bis, del TUIR, devono indicare il domicilio fiscale. Lo stesso vale per le ipotesi di presunzione di residenza previste per i trust dall'art. 73, comma 3 del TUIR.

### Dati del rappresentante del soggetto dichiarante

Il riquadro deve essere compilato soltanto nel caso in cui il dichiarante sia un soggetto diverso da colui che sottoscrive la presente dichiarazione (ad esempio rappresentante legale dell'ente).

Nel caso in cui il dichiarante sia un soggetto diverso da persona fisica la dichiarazione deve essere sottoscritta, a pena di nullità, dal rappresentante legale della società o ente dichiarante o, in mancanza, da chi ne ha l'amministrazione anche di fatto o dal rappresentante negoziale.

Devono essere indicati il codice fiscale, i dati anagrafici e la residenza del soggetto che sottoscrive la dichiarazione e, nell'ipotesi in cui il rappresentante legale della società o dell'ente dichiarante sia una società, va indicato anche il codice fiscale di quest'ultima.

Per quanto riguarda il codice di carica, lo stesso deve essere desunto dalla seguente tabella:

#### TABELLA GENERALE DEI CODICI DI CARICA

- 1 Rappresentante legale, negoziale o di fatto, socio amministratore
- 2 Rappresentante di minore, inabilitato o interdetto, ovvero curatore dell'eredità giacente, amministratore di eredità devoluta sotto condizione sospensiva o in favore di nascituro non ancora concepito, amministratore di sostegno per le persone con limitata capacità di agire
- 3 Curatore fallimentare
- 4 Commissario liquidatore (liquidazione coatta amministrativa ovvero amministrazione straordinaria)
- 5 Commissario giudiziale (amministrazione controllata) ovvero custode giudiziario (custodia giudiziaria), ovvero amministratore giudiziario in qualità di rappresentante dei beni sequestrati
- 6 Rappresentante fiscale di soggetto non residente
- 7 Erede
- 8 Liquidatore (liquidazione volontaria)
- 9 Soggetto tenuto a presentare la dichiarazione ai fini IVA e/o IRAP per conto del soggetto estinto a seguito di operazioni straordinarie o altre trasformazioni sostanziali soggettive (cessionario d'azienda, società beneficiaria, incorporante, conferitaria, ecc.); ovvero, ai fini delle imposte sui redditi, rappresentante della società beneficiaria (scissione) o della società risultante dalla fusione o incorporazione
- 10 Rappresentante fiscale di soggetto non residente con le limitazioni di cui all'art. 44, comma 3, del D.L. n. 331/1993
- 11 Soggetto esercente l'attività tutoria del minore o interdetto in relazione alla funzione istituzionale rivestita
- 12 Liquidatore (liquidazione volontaria di ditta individuale - periodo ante messa in liquidazione)
- 13 Amministratore di condominio
- 14 Soggetto che sottoscrive la dichiarazione per conto di una pubblica amministrazione
- 15 Commissario liquidatore di una pubblica amministrazione

### QUADRO A

#### Riepilogo delle attività rimpatriate e/o regolarizzate e relativa imposta straordinaria dovuta

Nel quadro A vanno riportati i dati riepilogativi relativi all'ammontare delle attività rimpatriate e/o regolarizzate detenute all'estero a partire da una data non successiva al 31 dicembre 2008, senza effettuare alcuna distinzione tra gli importi delle attività oggetto di rimpatrio e quelli delle attività oggetto di regolarizzazione.

I singoli importi delle attività rimpatriate e/o regolarizzate sono indicati nel quadro B.

Nel **rigo A1** deve essere indicato il totale delle attività in denaro emerse risultante dalla colonna 5 del rigo B1.

Nel **rigo A2** deve essere indicato l'ammontare complessivo delle altre attività finanziarie emerse risultante dalla colonna 5 del rigo B2.

Nel **rigo A3** deve essere indicato il valore complessivo dei beni immobili e degli altri diritti immobiliari risultante dalla colonna 5 del rigo B3.

Nel **rigo A4** deve essere indicato il valore complessivo degli altri investimenti di natura non finanziaria risultante dalla colonna 5 del rigo B4.

Nel **rigo A5** deve essere indicato l'ammontare complessivo delle attività soggette al pagamento dell'imposta straordinaria risultante dalla somma degli importi indicati nei rigi A1, A2, A3 e A4.

Nel **rigo A6** deve essere indicata l'imposta straordinaria dovuta. Tale imposta, che tiene conto anche degli interessi e delle sanzioni, è pari al 50 per cento del rendimento presunto delle attività finanziarie rimpatriate o regolarizzate. Il rendimento si presume maturato nella misura del 2 per cento annuo per i cinque anni precedenti l'operazione di emersione.

---

### **Conferimento dell'incarico e sottoscrizione**

Nel presente riquadro, il dichiarante conferisce all'intermediario l'incarico di ricevere in deposito le attività finanziarie rimpatriate, pari alla somma degli importi indicati nella colonna 1 dei rigi B1 e B2, nonché di versare l'imposta straordinaria dovuta.

Il riquadro deve essere completato con la data di presentazione e la firma del dichiarante o del suo rappresentante.

---

### **Dati dell'intermediario al quale viene presentata la dichiarazione**

Nella sezione devono essere indicati il codice fiscale e i dati anagrafici ovvero la denominazione o ragione sociale dell'intermediario al quale viene presentata la dichiarazione. Inoltre, devono essere specificati la sede sociale e l'indirizzo della filiale della banca o di altro intermediario che riceve l'incarico.

---

### **Presentazione della dichiarazione riservata**

In questo riquadro devono essere indicati il numero di moduli ed il numero di allegati di cui si compone la dichiarazione. La firma e l'apposizione della data da parte dell'intermediario costituiscono attestazione dell'avvenuta presentazione della dichiarazione.

---

## **QUADRO B**

### **Distinta delle attività rimpatriate e/o regolarizzate**

Il quadro B contiene la distinta degli importi attribuiti alle attività oggetto di emersione.

Le attività devono essere innanzitutto distinte tra attività rimpatriate e attività regolarizzate.

Per quanto riguarda le attività finanziarie (rigi B1 e B2), gli importi delle attività regolarizzate devono essere distinti a seconda dell'intermediario non residente presso il quale le attività continuano ad essere detenute. Per gli investimenti di natura non finanziaria (rigi B3 e B4), gli importi delle attività regolarizzate devono essere distinti a seconda dello Stato estero nel quale i beni o gli altri investimenti sono ubicati o detenuti.

#### **Rigo B1 - Denaro**

In questo rigo devono essere indicate le attività in denaro emerse, suddividendole tra quelle rimpatriate (colonna 1) e quelle mantenute in deposito all'estero (colonne 2, 3 e 4). Per queste ultime la distinzione deve avvenire per singolo intermediario estero. La somma degli importi indicati nelle colonne da 1 a 4 del rigo B1 deve essere riportata nella colonna 5 del medesimo rigo.

L'ammontare complessivo delle attività in denaro emerse (colonna 5) deve essere riportato nel rigo A1.

#### **Rigo B2 - Altre attività finanziarie**

In questo rigo devono essere indicate le altre attività finanziarie emerse, diverse dal denaro, suddividendole tra quelle rimpatriate (colonna 1) e quelle mantenute in deposito all'estero (colonne 2, 3 e 4). Per queste ultime la distinzione deve avvenire per singolo intermediario estero. La somma degli importi indicati nelle colonne da 1 a 4 del rigo B2 deve essere riportata nella colonna 5 del medesimo rigo.

L'ammontare complessivo delle altre attività finanziarie emerse (colonna 5) deve essere riportato nel rigo A2.

#### **Rigo B3 - Beni immobili e diritti immobiliari**

In questo rigo deve essere indicato il valore dei beni immobili e degli altri diritti immobiliari regolarizzati, suddivisi per Stato estero ove i beni sono ubicati. La somma degli importi indicati nelle colonne da 2 a 4 del rigo B3 deve essere riportata nella colonna 5 del medesimo rigo.

Il valore complessivo dei beni immobili e diritti immobiliari (colonna 5) deve essere riportato nel rigo A3.

#### **Rigo B4 - Altri investimenti di natura non finanziaria**

In questo rigo deve essere indicato il valore degli altri investimenti esteri di natura non finanziaria (ad esempio oggetti preziosi, opere d'arte, yacht), suddividendoli tra quelli rimpatriati (colonna 1)

e quelli mantenuti all'estero (colonne 2, 3 e 4). Questi ultimi devono essere suddivisi per Stato estero ove i beni sono ubicati. La somma degli importi indicati nelle colonne da 1 a 4 del rigo B4 deve essere riportata nella colonna 5 del medesimo rigo.

Il valore complessivo degli altri investimenti di natura non finanziaria (colonna 5) deve essere riportato nel rigo A4.

Nel caso in cui il denaro e le altre attività finanziarie siano mantenute all'estero devono essere indicati i dati dell'**intermediario** presso cui le attività regolarizzate sono detenute. In particolare devono essere indicati la denominazione ovvero la ragione sociale dell'intermediario non residente, la sede sociale e l'indirizzo della filiale, nonché lo Stato estero ove la filiale stessa è insediata.

Se le attività oggetto di regolarizzazione sono detenute presso più di tre intermediari esteri, ovvero presso più di tre Stati esteri, il dichiarante deve compilare quadri B aggiuntivi, ricordando di numerare progressivamente la casella "Mod. N." posta in alto a destra del modello. In tal caso la colonna 5 "Totale" deve essere riempita esclusivamente nel primo quadro B compilato.

Per il denaro e le altre attività finanziarie oggetto di regolarizzazione, indicati nei rigi B1 e B2, il dichiarante deve **allegare** alla dichiarazione riservata una **certificazione** rilasciata dall'intermediario non residente che attesti che le citate attività regolarizzate sono costituite in deposito presso l'intermediario medesimo.

La casella "**Comunicazione agli intermediari ex art. 14, comma 8, del D.L. n. 350/2001**" deve essere barrata qualora il dichiarante si avvalga della facoltà di comunicare eventuali redditi percepiti successivamente al 31 dicembre 2008 e fino alla data di presentazione della dichiarazione riservata.

In tal caso il dichiarante deve comunicare per iscritto all'intermediario, contestualmente alla presentazione della dichiarazione riservata, i redditi derivanti dal denaro e/o dalle altre attività finanziarie rimpatriate, percepiti dal 1° gennaio 2009 e fino alla data di effettivo deposito presso un intermediario delle attività finanziarie detenute all'estero, fornendo la provvista necessaria per il versamento delle relative imposte.

Si precisa che in base all'art. 1, comma 2-bis, del decreto legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, in alternativa all'ordinaria modalità di tassazione analitica prevista dall'art. 14, comma 8, del D.L. n. 350 del 2001, può essere utilizzato il criterio presuntivo indicato nell'art. 6 del D.L. n. 167 del 1990.

Quest'ultima disposizione prevede che, per le somme di denaro e le altre attività finanziarie trasferite o costituite all'estero, si presume un reddito pari al tasso ufficiale medio di sconto (ora denominato tasso di riferimento) vigente nel periodo d'imposta. A tal fine il periodo cui fare riferimento per l'applicazione del predetto tasso è quello intercorrente tra il 31 dicembre 2008 e la data di effettivo deposito presso un intermediario delle attività finanziarie detenute all'estero.

Sui redditi così determinati l'intermediario applica un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con l'aliquota del 27%.

La casella "**Comunicazione agli intermediari ex art. 14, comma 5-bis, del D.L. n. 350/2001**" deve essere barrata qualora il dichiarante si avvalga della facoltà di considerare il valore dichiarato delle attività finanziarie quale costo fiscalmente riconosciuto delle attività finanziarie emerse diverse dal denaro.

In questo caso, l'interessato deve compilare e sottoscrivere una comunicazione, da allegare alla dichiarazione riservata, nella quale siano riportati i valori risultanti dalla ripartizione dell'importo complessivo indicato nella dichiarazione medesima fra le diverse specie delle predette attività.

I valori indicati nella comunicazione saranno utilizzati per il calcolo dei redditi di capitale e delle plusvalenze realizzati successivamente alle operazioni di emersione.

Una copia delle comunicazioni previste dall'art. 14, commi 5-bis e 8, del D.L. n. 350 del 2001, debitamente datata e sottoscritta dall'intermediario, deve essere rilasciata al dichiarante.

L'ultimo riquadro riguarda l'**attestazione** che il dichiarante deve obbligatoriamente rendere, circa la detenzione all'estero a partire da una data non successiva al 31 dicembre 2008 delle attività rimpatriate e regolarizzate. L'attestazione viene resa barrando la casella relativa alla fattispecie che interessa. Nell'eventualità che il modello venga utilizzato sia per il rimpatrio che per la regolarizzazione di attività detenute all'estero, devono essere barrate entrambe le caselle. Qualora sia necessario compilare quadri B aggiuntivi, l'attestazione deve essere resa su ciascuno di essi.

Il riquadro va quindi completato apponendo la data di presentazione e la firma del dichiarante o del suo rappresentante.